

Parco Regionale delle Alpi Apuane

SETTORE UFFICI TECNICI
NULLA OSTA ex art. 20 Legge Regionale 11.8.1997, n. 65

Determinazione di nulla osta n. 40 del 11/07/2007, comprensivo di autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico di cui al R.D.L. 3267/1923 ed ai fini del vincolo paesaggistico di cui all'art. 146 D. Lgs. 22.01.2004 n. 42.

DITTA: *Tardelli e Carli s.r.l.*

COMUNE: *Seravezza (LU)*

OGGETTO: *Ravaneto denominato "Giardino" cava Cervaiolo. Conclusione procedure sanzionatorie*

PUBBLICAZIONE:

La pubblicazione all'Albo pretorio della presente determinazione dirigenziale, è iniziata il giorno e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL DIRETTORE

ALBO PRETORIO:

Pubblicata dal al n.° del registro

IL DIRETTORE

Il Coordinatore del settore

Vista l'istanza di applicazione delle sanzioni previste dall'art. 167 del D. Lgs 42/04, presentata dalla ditta Tardelli e Carli s.r.l., in data 16.05.07 prot. 2003 e la relativa documentazione allegata in cui sono descritte le opere realizzate in difformità rispetto al progetto di gestione del detrito del ravaneto denominato Giardino della cava Cervaiolo, autorizzato dal Parco;

Vista la Legge Regionale 11.8.1997, n. 65 di istituzione dell'Ente per la gestione del Parco Regionale delle Alpi Apuane;

Visto lo Statuto dell'Ente approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale del 09.11.1999, n. 307;

Visto l'art. 21, comma 8 e l'art. 26, comma 5 del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi del Parco, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 90 del 13.6.1998 e succ. mod. ed integr.;

Vista la Determinazione Dirigenziale del Direttore, n. 36 del 27.12.2004, con cui si nominava la "Commissione Tecnica dei Nulla Osta";

Visto il Regio Decreto Legge 30.12.1923, n. 3267 di riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani e la Legge Regionale 39/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo 22.01.2004, n. 42 in materia di beni culturali e ambientali;

Accertato che il sito oggetto del progetto di coltivazione in esame ricade all'interno dell'area contigua, zona di cava, del Parco Regionale delle Alpi Apuane come perimetrato dalla L.R. n. 65/97;

Il Direttore
Dott. Antonio Bartelletti

Visto il verbale della Commissione tecnica dei nulla osta del 07.06.07 dove viene stabilito che, per le trasgressioni in parola, ovvero per le opere realizzate in difformità dalla autorizzazione del Parco, l'interessato è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggior importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito con la realizzazione delle opere medesime;

Vista la perizia di stima giurata a cura e firma di tecnico abilitato, effettuata in data 10.05.07 in cui, relativamente alle difformità realizzate, ai sensi dell'art. 167 del D.lgs. 42/04 è stato computato il maggior importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito, quantificandolo nella somma di euro 17.250,00;

Vista la valutazione di congruità della somma di euro 17.250,00, quale importo corrispondente al profitto conseguito mediante le trasgressioni operate in materia di vincolo paesaggistico, effettuata dalla U.O. Pianificazione territoriale;

Considerato che la Ditta Tardelli e Carli s.r.l. ha provveduto al versamento della somma di euro 17.250,00 tramite bonifico bancario in data 09.07.07 per violazione al Vincolo Paesaggistico;

Considerato altresì che la Ditta Tardelli e Carli s.r.l. ha provveduto al versamento di euro 417,60 per violazione al Nulla Osta del Parco e di euro 1.600,00 per violazione al Vincolo Idrogeologico, con bollettini postali rispettivamente in data 01.03.07 e 21.03.07;

DETERMINA

di valutare congrua la somma di € 17.250,00 quale importo corrispondente al danno arrecato con i lavori eseguiti in difformità rispetto all'autorizzazione del Parco come descritto in narrativa e negli elaborati tecnici agli atti del Parco;

di ritenere concluse le procedure sanzionatorie relative al Vincolo Paesaggistico, al Vincolo Idrogeologico e al Nulla Osta del Parco ex art. 20 L.R. 65/98, relativamente alle difformità descritte nella documentazione acquisita agli atti del Parco in data 16.05.07 prot. 2003.

DETERMINA ALTRESI'

di inviare copia del presente atto al Richiedente ed al Comune, ciascuno per le proprie competenze;

di rendere noto che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso in opposizione da presentare al Dirigente che lo ha adottato o ricorso in via gerarchica da presentare al Presidente dell'Ente Parco, entro 30 giorni. E' fatta salva comunque, la possibilità di ricorrere o per via giurisdizionale al TAR della Regione Toscana o per via straordinaria al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni ai sensi di legge;

che il presente provvedimento entri immediatamente in vigore;

Il Coordinatore del Settore "Uffici Tecnici"
dott. arch. Raffaello Puccini